



LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Riunita in camera di consiglio nella persona dei Magistrati:

dott. Giuseppe De Rosa

Presidente

dott. Carla Marina Lendaro

Consigliere

dott. Linalisa Cavallino

Consigliere relatore

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Nella causa iscritta al n. 47/2021 V.G., promossa con reclamo ex art. 739 c.p.c. depositato il 22-3-2021 da:

██████████, c.f. ██████████, ██████████, c.f. ██████████, in qualità di genitori e legali rappresentanti dei figli minori ██████████, c.f. ██████████ e ██████████, c.f. ██████████, con l'avv. Marco Palmegiano,

nella quale è intervenuto in data 10-6-2021 il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste chiedendo il rigetto del reclamo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22-6-2021,

RITENUTO CHE:

1. ██████████ e ██████████ hanno proposto in data 22-3-2021 reclamo tempestivo -il 21-3-2021 era domenica- ex art. 739 c.p.c. avverso il decreto del Tribunale di Udine, a loro comunicato dalla cancelleria il 10-3-2021, con il quale è stata rigettata la richiesta, da loro formulata in qualità di legali rappresentanti dei figli minori ██████████ e ██████████, di stipulare l'atto di stralcio divisionale e di liquidazione della quota di 2/6 dell'eredità di ██████████, deceduto il 4-1-2019, a favore di ██████████ per il valore di Euro 242.761,00.



2. In fatto, è pacifico e documentale che:

- con testamento olografo 7-3-2018, pubblicato in data 11-1-2019, [REDACTED] [REDACTED] ha nominato eredi di tutto il suo patrimonio i nipoti [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], disponendo: "...voglio che tutte le mie proprietà mobili e immobili dopo la mia morte vengano divise in parti uguali ai miei due nipoti e cioè a [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] figli di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]. Tutti i mobili e immobili dovranno essere mantenuti e non alienati o divisi prima che sia trascorso un anno dal raggiungimento della loro maggiore età, nel caso in cui alla mia morte sia già trascorso un anno dal raggiungimento della loro maggiore età, dispongo in ogni caso che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un quinquennio dalla mia morte. Dispongo altresì che nel periodo di cinque anni dalla mia morte in ogni caso non siano alienati a terzi i beni oggetto della comproprietà ereditaria (beni mobili e beni immobili) né per quote né singolarmente. Dispongo che nel caso in cui i miei nipoti non rispettino tali mie ultime volontà nomino erede universale in loro sostituzione l' [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]...";

- i minori [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] con decreto datato 14-10-2019 del giudice tutelare di Udine sono stati autorizzati ad accettare con beneficio di inventario l'eredità del nonno paterno, con atto del 22-11-2019 hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario, in data 18-12-2019 è stato redatto l'inventario;

- a seguito di richiesta dei legittimari [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] di essere reintegrati nella loro quota di legittima in qualità di figli del testatore, con decreto 16-3-2020 il giudice tutelare di Udine ha nominato quale curatore speciale ai minori l'avv. Anna Cattaruzzi, il curatore speciale ha aderito alla richiesta di reintegra e, previa autorizzazione 28-10-2020, ha stipulato con i legittimari atto di integrazione di legittima in data 7-8-2020 rep. 76220 notaio [REDACTED] [REDACTED] di [REDACTED], per cui il compendio ereditario risulta ora spettante per un sesto ciascuno ad [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] e per due sestimi ciascuno a [REDACTED] ed [REDACTED] [REDACTED].

3. [REDACTED] [REDACTED] ha chiesto lo scioglimento della comunione e il Tribunale di Udine, adito ex art. 747 c.p.c. dai ricorrenti odierni reclamanti, ha rigettato l'istanza di autorizzazione alla divisione stragiudiziale a stralcio della quota di [REDACTED] [REDACTED], sulla base della considerazione che il testamento contiene clausola di sospensione della divisione disciplinata dall'art. 713 c.c., valevole anche nei confronti



dei legittimari e costituente deroga al divieto di pesi sulla quota di riserva posta dall'art. 549 c.c., in quanto non sono decorsi i termini previsti dal testamento, né è stata adita l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 713 ult. c. c.c..

4.I reclamanti censurano la pronuncia, evidenziando che i legittimari pretermessi non sono eredi istituiti, per cui il richiamo eseguito dal decreto all'art. 549 c.c. non è pertinente; aggiungono che tra i minori eredi testamentari e i legittimari pretermessi reintegrati con accordo stragiudiziale nella quota di riserva non sussiste comunione ereditaria, per cui l'art. 713 c.c. non è pertinente alla fattispecie, in quanto la disposizione non riguarda i legittimari pretermessi; sostengono che il testamento abbia posto il divieto di divisione e vendita esclusivamente a carico dei due nipoti, unici eredi istituiti e che, poiché l'accordo stragiudiziale di reintegrazione di legittima non attribuisce la qualità di erede al legittimario pretermesso, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] abbia diritto di chiedere lo stralcio divisionale della comunione ordinaria venutasi a creare con gli eredi, senza che ciò comporti violazione della volontà testamentaria.

5.Le tesi dei reclamanti non sono utili a emettere l'autorizzazione negata dal Tribunale, perché non interessa se [REDACTED] [REDACTED] sia obbligata al rispetto della clausola testamentaria, ma il fatto che la clausola vincoli gli eredi istituiti [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], prevedendo condizione risolutiva dell'istituzione, in quanto il testatore ha disposto che nel caso in cui i nipoti non rispettino le sue volontà l'eredità venga devoluta all'[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].

La clausola testamentaria è del tutto chiara nel manifestare la volontà del testatore di attribuire tutto il suo patrimonio ai due nipoti con il vincolo temporaneo di non alienarlo o dividerlo, laddove ha previsto *“tutti i mobili e immobili dovranno essere mantenuti e non alienati o divisi prima che sia trascorso un anno dal raggiungimento della loro maggiore età” ... “Dispongo altresì che nel periodo di cinque anni dalla mia morte in ogni caso non siano alienati a terzi i beni oggetto della comproprietà ereditaria (beni mobili e beni immobili) né per quote né singolarmente”*. Neppure i reclamanti dubitano della legittimità della clausola e, seppure la clausola non poteva giustificare il rifiuto degli eredi istituiti di stipulare l'accordo di reintegrazione di legittima, in quanto i legittimari pretermessi avevano comunque diritto di chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie al



fine della reintegra della loro quota di riserva -per cui l'accordo stragiudiziale ha solo evitato l'esercizio dell'azione di riduzione-, deve escludersi che gli eredi possano procedere anche all'atto di divisione stragiudiziale con [REDACTED] [REDACTED] senza incorrere nella violazione della clausola. Infatti è evidente che tale atto di divisione a stralcio, così come proposto, comporterebbe l'assegnazione a [REDACTED] [REDACTED] di una serie di beni che [REDACTED] [REDACTED] ha voluto attribuire ai nipoti con il vincolo di non alienarli o dividerli prima che sia trascorso un anno dal raggiungimento della loro maggiore età; quindi, la stipulazione di tale atto comporterebbe da parte degli eredi la violazione della clausola di mantenere, non alienare e non dividere i beni, a prescindere dalla qualificazione della comunione venutasi a creare con [REDACTED] [REDACTED] come comunione ordinaria o ereditaria. L'ulteriore conseguenza sarebbe la devoluzione dell'eredità all'[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], che avrebbe titolo e interesse a fare valere l'inosservanza della clausola testamentaria.

Ne consegue che il reclamo deve essere rigettato, perché l'autorizzazione richiesta non può essere emessa, a tutela degli eredi testamentari minori di età.

P.Q.M.

La Corte rigetta il reclamo.

Trieste, così deciso nella camera di consiglio del 22 giugno 2021

Il Consigliere relatore

dott. Linalisa Cavallino

(firma digitale)

Il Presidente

dott. Giuseppe De Rosa

(firma digitale)

